

<b>OGGETTO</b>	<b>Regolamento per la Determinazione e la Ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche</b> <i>ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</i>
----------------	---

### **Premessa**

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (d'ora in avanti denominato anche "FONDO"), di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50. Lo stesso articolo cita:

*"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

*5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

Per la ripartizione del FONDO deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 dello stesso D.lgs. 50/2016:

*"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."*

Infine l'art. 102 c. 6 del menzionato D.lgs. 50/2016, nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi, prevede:

*"Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e*

*caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8".*

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'Ente della quota parte FONDO.
2. Il FONDO deve essere costituito, sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "Oneri riflessi"), in relazione a quanto disposto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016.
3. L'80% delle risorse finanziarie del suddetto FONDO deve essere ripartito a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica effettivamente progettata, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale
4. Il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## **Art. 2**

### **Ambito oggettivo di applicazione**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del FONDO, si considerano solo le nuove opere; sono invece esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.
2. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato FONDO.

## **Art. 3**

### **Ambito soggettivo di applicazione**

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il FONDO sono:
  - a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - b) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici;
  - c) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori";
  - d) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori;
  - e) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori", che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere;
  - f) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori";
  - g) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici;
  - h) il tecnico dipendente nominato "direttore dell'esecuzione" di contratti di servizi e forniture;

#### **Art. 4**

##### **Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente**

1. Nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, viene individuato, di volta in volta, il progetto da redigere all'interno dell'ente.
2. Con il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene individuato, altresì, il tecnico dipendente in servizio che svolgerà le funzioni di RUP. Il RUP deve possedere i requisiti e la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere tale ruolo.
3. Con i successivi atti amministrativi il responsabile del servizio provvederà ad individuare le figure tecniche e/o amministrative che svolgeranno le ulteriori funzioni.
4. Gli incarichi per lo svolgimento di dette funzioni, di regola, sono svolti dal personale tecnico dipendente dell'amministrazione. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze l'amministrazione potrà affidare all'esterno tali attività .
5. Il dipendente che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice dei contratti e/o da altre norme in materia di appalti pubblici, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dal presente regolamento.
6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

#### **Art. 5**

##### **Contenuto della progettazione**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, in tutti i livelli definiti dalla legge.

#### **Art. 6**

##### **Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione**

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, il FONDO è costituito di regola nella misura del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara.
2. Tale percentuale può essere diminuita dalla Giunta Comunale per specifiche opere, in ragione dell'entità dell'importo; in particolare quando l'importo sia superiore a 1.000.000,00 di euro.
3. Non partecipano alla costituzione del FONDO gli importi facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico dell'opera.
4. La quantificazione e la liquidazione a favore dei dipendenti dell'ente della quota parte FONDO sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro progettata/o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

#### **Art. 7**

##### **Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'Ente**

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, l'80% del FONDO destinata a "incentivo di progettazione interna" viene ripartita tra i vari soggetti dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali in ragione delle attività effettivamente svolte, secondo le seguenti misure percentuali:
  - a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ..... 50%
  - b) Redattore dello studio di fattibilità tecnica ed economica ..... 5%
  - c) Redattore del progetto definitivo ..... 10%
  - d) Redattore del progetto esecutivo ..... 10%

e) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) .....	5%
f) Direttore dei Lavori (inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere) .....	10%
g) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) .....	5%
h) Collaudatore .....	5%
	Totale 100/100 .....
	<u>100,00%</u>

- Le aliquote percentuali sopra indicate sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto più funzioni/attività in quelle indicate.
- Nel caso in cui, invece, il dipendente svolga la funzione di “direttore dell'esecuzione” negli appalti relativi a servizi e forniture l'aliquota percentuale corrisposta al RUP è fissata nella misura dell'50% (ottanta per cento), mentre il restante 50% (venti per cento) viene corrisposto al progettista.
- L'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 8**

##### **Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna - Prestazione parziale**

- Per i progetti di opere pubbliche e/o di lavori pubblici, il responsabile di servizio preposto alla struttura competente provvede, distintamente per ogni singola opera o lavoro, alla liquidazione degli “incentivi di progettazione interna” a favore del personale dipendente a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'organo competente dell'ente.
- L'incentivo liquidabile al personale dipendente viene inteso al lordo degli oneri riflessi (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) e delle ritenute fiscali a carico del singolo dipendente.
- In caso di prestazione parziale, ovvero se la progettazione dell'opera pubblica o del lavoro pubblico non viene conclusa in relazione ai diversi livelli di progettazione non è dovuto alcun incentivo.
- La liquidazione dell' “incentivo di progettazione interna” deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e pertanto nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, l'incentivo della progettazione interna verrà ridotto del 30% .

#### **Art. 9**

##### **Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione**

- L'amministrazione provvede a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione.

#### **Art. 10**

##### **Responsabilità**

- I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### **Art. 11**

##### **Proprietà dei progetti**

- I progetti elaborati restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 12**

##### **Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive**

- Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il FONDO è pari al 2% della spesa preventivata nello stralcio.

2. In caso di approvazione di “perizia di variante e suppletiva” in corso d'opera, il FONDO può essere incrementato in base all'importo aggiuntivo approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva.

#### **Art. 13**

##### **Orario di lavoro e spese accessorie**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.

#### **Art. 14**

##### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

#### **Art. 15**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 20/4/2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 21/4/2017, nonché ai contratti affidati dopo tale data.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle disposizioni vigenti in materia.